1

Ordinanza municipale sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (del 21 agosto 2023)

Il Municipio di Acquarossa

richiamati l'art. 192 della legge organica comunale, l'art. 44 del relativo regolamento di applicazione, la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023 (in seguito detta Lear) e il relativo regolamento di applicazione del 7 giugno 2023 (in seguito RLear)

<u>ordina:</u>

Art. 1: Scopo

La presente ordinanza regola le competenze del Municipio come pure quelle ad esso delegate dalla legge e dal regolamento sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione.

Per gli agriturismi fanno stato gli art. 11 e seguenti RLear, mentre per i campeggi fa stato la Legge sui campeggi e il relativo regolamento.

I. Esercizi pubblici

Art. 2: Orari di apertura e prolunghi (art. 21 Lear)

Gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni e le discoteche, possono rimanere aperti tra le 05.00 e le 02.00.

Art. 3: Notifiche diverse (art. 22 Lear e 41 RLear)

Il gestore notifica al Municipio entro il 1. gennaio di ogni anno:

- gli orari di apertura e chiusura
- i giorni di riposo settimanale
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi

Il Municipio manda copia di queste notifiche al Servizio autorizzazioni.

Il gestore può

- comunicare preventivamente al Municipio o alla Polizia comunale territorialmente competente che l'esercizio pubblico resta eccezionalmente aperto oltre l'orario ufficiale notificato per un periodo limitato di tempo: se l'apertura rientra nei limiti concessi dall'articolo 2 non costituisce un prolungo d'orario.
- modificare gli orari notificati all'inizio dell'anno, comunicando il cambiamento al Municipio con almeno 20 giorni di anticipo.

Art. 4 : Coordinamento delle chiusure

Il Municipio coordina le chiusure degli esercizi pubblici in modo che il servizio sia garantito sul territorio comunale o in parte di esso.

Art. 5: Notifica di chiusura improvvisa e temporanea

In caso di lutti, disordini, o altri eventi imprevedibili, il gerente provvede all'affissione di un avviso di chiusura all'entrata dell'esercizio pubblico.

Art. 6 : Deroghe d'orario (art. 35 Lear) e delega

Il Municipio può concedere deroghe all'orario di chiusura indicato all'art. 2 in caso di manifestazioni straordinarie.

Le istanze, debitamente motivate dal gestore dell'esercizio pubblico devono pervenire al Municipio almeno 48 prima dell'evento straordinario.

Il Municipio può delegare ai propri servizi la concessione delle deroghe d'orario.

Art. 7: Musica e balli pubblici (art. 40 reg. comunale)

L'organizzazione di musica e balli occasionali negli esercizi pubblici dev'essere notificata al Municipio con almeno 10 giorni di anticipo.

Alla notifica dev'essere se del caso allegata l'autorizzazione del Dipartimento del territorio in applicazione dell'ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 24 gennaio 1996.

Il Municipio decide sulla domanda considerando il principio della tutela dai rumori molesti e della quiete notturna giusta l'art. 40 del regolamento comunale.

II. Estensione dei posti esterni

Art. 8 : Istanze (art. 32-33 Lear)

Il Municipio può autorizzare l'estensione dei posti esterni, su suolo pubblico o privato, e pari al massimo alla metà della capacità ricettiva autorizzata in caso di manifestazioni particolari e della durata massima di 24 ore.

Se la messa a disposizione di suolo pubblico giusta l'art. 36 del regolamento comunale è limitata ad occasioni particolari e non è prolungata nel tempo il Municipio può rinunciare al prelievo della tassa prevista dall'art. 35 del regolamento comunale.

III. Permessi speciali

Art. 9: Istanze (art. 27 e segg Lear e 49/50 RLear)

Il Municipio può rilasciare permessi speciali per la vendita di cibi e bevande in occasioni straordinarie legate ad una manifestazione ben precisa.

La domanda dev'essere inoltrata al Municipio tramite l'apposito modulo pubblicato sul sito https://www.acquarossa.ch/wp-content/uploads/2023/07/FC ML-3-04-Permesso-speciale.pdf almeno 20 giorni prima della data prevista per l'occasione straordinaria.

La domanda deve contenere:

- il nome dell'organizzatore
- genere di manifestazione
- l'indicazione dell'ubicazione e la sua durata
- il nome del responsabile (fino a 4 giorni) risp. del gerente (da 5 e più giorni) ai sensi degli art. 21 Lear e 84 RLear
- il formulario per la tassa sui distillati: per distillato si intende ogni bevanda con un grado alcolico superiori al 15%
- l'ev indicazioni sull'uso di apparecchi con esposizione sonora superiore ai 93dB(A)
- la prova dell'assicurazione RC a norma dell'art. 85 RLear

Art. 10 : Eccezioni – feste private

Non necessitano di permessi speciali le feste organizzate a titolo strettamente privato, con invitati in numero definito, organizzati nell'ambito di matrimoni, compleanni, riunioni di famiglia ecc.

Art. 11: Deroghe di orario (art. 65 Lear e 40 del regolamento comunale)

Il Municipio può concedere deroghe di orario anche in caso di permessi speciali.

In caso di feste private le deroghe d'orario devono considerare i disposti dell'art. 40 b – Quiete notturna - del regolamento comunale.

IV. Tasse

Art. 12: Tasse – esenzioni (art. 41 Lear, 65 e segg. RLear)

Per le decisioni di propria pertinenza il Municipio preleva le seguenti tasse:
a) deroghe d'orario : franchi 30.- per ogni ora di prolungo
b) permessi speciali : franchi 60.- per ogni giorno di attività

c) estensione dei posti esterni : franchi 60.d) idoneità dei locali : franchi 50.-

Sono esenti da tasse

- le deroghe d'orario concesse a tutti gli esercizi pubblici in occasioni particolari (notti libere di San Silvestro Carnevale, sagre di paese, ecc.), oppure rilasciate a favore di società sportive, di beneficenza, legate ad attività sociali o che operano senza scopo di lucro.
- i permessi speciali rilasciati a favore di società sportive, di beneficenza, legate ad attività sociali o che operano senza scopo di lucro.

V. Sanzioni

Art. 13: Revoca

Il Municipio può revocare le decisioni relative ai permessi speciali ed alle deroghe di orario quando per ottenerli sono state date delle informazioni inveritiere, oppure quando le condizioni per le quali il permesso o la deroga sono stati concessi non sono più date.

Art. 14: Ammonimenti e multe (art. 47 Lear)

Le infrazioni alle competenze delegate rispettivamente a questa ordinanza sono punibili

- con l'ammonimento se considerabili di lieve entità
- con una multa da un minimo di fr. 50.- ad un massimo di fr. 1'000.-.

Nel commisurare la multa il Municipio considera l'intenzionalità e le recidività del richiedente.

VI. Rimedi di diritto e entrata in vigore

Art. 15: Mezzi e termini di ricorso (art. 192 LOC)

La presente ordinanza è stata adottata dal Municipio con risoluzione n. 374 del 21 agosto 2023 e viene pubblicata agli albi comunali nel periodo dal 22 agosto al 22 settembre 2023.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di dalla pubblicazione.

Art. 16: Entrata in vigore

In assenza di contestazioni essa entra in vigore il 1. ottobre 2023 e abroga la precedente ordinanza del 26 aprile 2011.